

## Referendum sulla giustizia 2026, quando si vota e cosa prevede il quesito confermativo

Una guida su tutto quello che serve sapere per votare in modo informato al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, anche noto come referendum “per la separazione delle carriere”  
(Fonte: <https://www.wired.it/> 15.01.2026)



Il ministro della Giustizia Carlo Nordio contestato dai magistrati mentre parla all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2025

Il **22 e 23 marzo** saremo chiamati a votare per il **referendum sulla giustizia 2026**, un referendum costituzionale che la cronaca definisce, per semplicità, “per la separazione delle carriere” tra giudici e pubblici ministeri. In questa guida breve cercheremo di fornire tutte le indicazioni utili per “votare informati”, con alcune premesse di fondo. Primo: **la riforma non incide sulla disciplina dei processi civile e penale**, che non avranno immediate ricadute di efficienza. E secondo: **non incide sulla effettiva parità processuale delle parti** nel processo penale. L'oggetto delle modifiche su cui voteremo non è il codice di procedura penale.

Pertanto, vale la pena evidenziare che il numero di cambio di funzioni negli ultimi anni - cioè quante volte un magistrato passa dalla funzione di pubblico ministero (pm) a quella di giudice e viceversa - si attesta in una **percentuale inferiore allo 0,5% rispetto all'organico totale**.

*“I dati raccolti relativamente al numero di cambio di funzioni requirenti-giudicanti offrono una conferma lampante dell'assunto ormai diffuso nel dibattito pubblico circa la scarsa permeabilità tra le due funzioni”*, specifica una delibera recente del Consiglio superiore della magistratura (Csm), l'organo di autogoverno dei magistrati.

E ora veniamo al punto: per come la riforma è costruita, **l'oggetto principale della disciplina è proprio il Consiglio superiore della Magistratura**, organo di autogoverno tramite il quale la nostra Costituzione garantisce la sua **autonomia e indipendenza** in quanto **terzo potere** dello [Stato](#), quello giurisdizionale. Queste sono le informazioni che è necessario conoscere prima di votare.

### **Tutte le cose da sapere**

- [È un referendum confermativo, per cambiare o no alcuni articoli della Costituzione](#)
- [Quali sono gli articoli della Costituzione che verrebbero modificati](#)
- [Come si introduce la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici](#)
- [Quindi il Consiglio superiore della Magistratura si sdoppia](#)
- [Come funziona il sorteggio per individuare i componenti dei due Csm](#)
- [È l'Alta Corte disciplinare a “giudicare” i magistrati](#)
- [Come vengono giudicati, quindi, i magistrati](#)
- [La nomina in Cassazione dei pm prevista solo per meriti, non più per carriera](#)
- [Gli obiettivi politici della riforma costituzionale](#)
- [La campagna per il sì e per il no sul referendum sulla giustizia 2026](#)
- [Le ragioni del sì](#)
- [Le ragioni del no](#)

### **È un referendum confermativo, per cambiare o no alcuni articoli della Costituzione**

Il referendum in questione è di tipo “confermativo”, ossia chiede a noi, cittadine e cittadini, di **approvare o meno una legge di natura costituzionale**, destinata a modificare alcuni articoli della Costituzione. Il quesito che ci verrà sottoposto recita così:

**“Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?”**

(Testo del quesito referendario del 22 e 23 marzo 2026)

### **Quali sono gli articoli della Costituzione che verrebbero modificati**

Prima di passare in rassegna le modifiche, val bene ricordare quali sono gli articoli della Costituzione che verrebbero modificati dalla legge costituzionale 253/2025, che prende il nome dal ministro proponente, quello della Giustizia [Carlo Nordio](#). Si tratta in particolare degli **articoli 87** (*poteri del presidente della Repubblica in qualità di presidente del Csm*), **102** (*funzione giurisdizionale*), **104** (*autogoverno della magistratura - Csm*), **105** (*compiti del Csm*), **106** (*nomina di Consiglieri della Corte di cassazione*), **107** (*distinzione delle funzioni tra giudicante e requirente*), **110** (*funzione di organizzazione del servizio Giustizia da parte del ministero della Giustizia*).

La legge fa esplicitamente menzione di “*distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti*” e prevede, al riguardo, **due distinti organi di autogoverno**: il Consiglio superiore della Magistratura **giudicante** e il Consiglio superiore della Magistratura **requirente**.

### **Come si introduce la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici**

La legge non tocca la norma costituzionale che recita che “*la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente*”, ma si specifica che l’ordine giudiziario è composto da magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente e **si rimanda a future norme sull’ordinamento giudiziario la loro disciplina**.

**È proprio con questa specificazione che viene introdotta la separazione delle carriere.**

### **Quindi il Consiglio superiore della Magistratura si sdoppia**

Il secondo comma del **nuovo articolo 104** della Costituzione istituisce, di conseguenza, **due nuovi organi** di autogoverno della magistratura, rispettivamente, **giudicante e requirente**: il Consiglio superiore della Magistratura giudicante e il Consiglio superiore della Magistratura requirente. Spetterebbe sempre al presidente della Repubblica la presidenza di entrambi i nuovi organi. In pratica, dunque, sono **istituiti due Csm distinti e separati**, uno per i pubblici ministeri e uno per i giudici (magistrati giudicanti) incidendo fortemente sulla loro composizione. Rimarrebbero invariati i componenti di diritto, ossia coloro che per funzione faranno sempre parte dell’organo (si tratta del presidente e del procuratore generale della Corte di Cassazione), così come rimarrebbe invariata la proporzione numerica tra componenti “**laici**” (sono giuristi votati dal Parlamento) e componenti “**togati**” (sono magistrati votati dagli stessi colleghi).

### **Come funziona il sorteggio per individuare i componenti dei due Csm**

A cambiare radicalmente sarebbe il metodo di [elezioni](#) perché viene introdotto un innovativo **sistema di sorteggio** dei componenti di ciascun Csm, differente a seconda che debbano essere sorteggiati i componenti “laici” (quindi politici) o i magistrati.

Il meccanismo è il seguente:

- **un terzo** dei componenti è **estratto a sorte** da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio. È il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, a stabilire l’elenco attraverso una votazione e da cui verranno poi sorteggiati i componenti;
- **due terzi** è **estratto a sorte**, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti; in questo caso si tratta di sorteggio secco.

**La differenza tra i due tipi di sorteggio è sostanziale** e, secondo alcuni, rischia di sbilanciare la composizione a favore dei componenti “laici”, ossia quelli sorteggiati da una lista di giuristi votata in Parlamento. Tra l’altro, la **nuova composizione si presenta “monca” alla nascita** perché la

**legge costituzionale non individua l'organo a cui attribuire il potere di sorteggio.** Anche in questo caso, la disposizione costituzionale rinvia alla legge ordinaria per quanto riguarda la definizione delle procedure per il sorteggio, nonché per quanto attiene al numero di componenti da sorteggiare (attualmente “l'unico” Csm è formato da 33 componenti, 3 di diritto, 20 togati e 10 laici).

I due nuovi Csm avrebbero le stesse competenze dell'attuale in materia di **assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.** Tuttavia, rispetto al potere attuale del Csm “unico”, i due “nuovi” Csm perderebbero il potere principale, cioè quello della **potestà disciplinare**: non potranno più giudicare pm e giudici sulla base delle norme e della deontologia. Questo potere disciplinare passerebbe infatti all'**Alta Corte disciplinare.**

### **È l'Alta Corte disciplinare a “giudicare” i magistrati**

L'Alta Corte è composta, secondo la legge costituzionale, da 15 componenti, di cui:

- **3 nominati dal presidente della Repubblica**, tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 20 anni di esercizio;
- **3 estratti a sorte** da un elenco di **professori** ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio che il Parlamento in seduta comune (con quale maggioranza non si sa);
- **6 estratti a sorte** tra i **magistrati giudicanti** con almeno 20 anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità;
- **3 estratti a sorte** tra i **magistrati requirenti** con almeno 20 anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità.

In conclusione, nell'Alta corte è prevalente la componente che proviene dalla stessa magistratura, ma rappresentata esclusivamente da magistrati che svolgono o abbiano svolto funzioni di legittimità. Non così per il presidente dell'Alta Corte che viene eletto tra i componenti nominati dal presidente della Repubblica e tra quelli estratti a sorte dall'elenco formato dal Parlamento in seduta comune.

### **Come vengono giudicati, quindi, i magistrati**

Per quanto riguarda il procedimento disciplinare, **le sentenze sul comportamento dei magistrati** adottate in prima istanza dall'Alta Corte **sono impugnabili sia per questioni di merito** (il caso specifico) **che di legittimità** (ragioni tecnico-giuridiche) soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte. La disposizione specifica che al giudizio di impugnazione non possano partecipare i componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione in prima istanza.

Anche in questo ambito, sarà una futura legge ordinaria a determinare gli **illeciti disciplinari**, le relative sanzioni, la composizione dei collegi e le forme del procedimento disciplinare, nonché di

dettare le norme necessarie ad assicurare il funzionamento dell'Alta Corte, in modo che nel collegio siano rappresentati i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti.

### **La nomina in Cassazione dei pm prevista solo per meriti, non più per carriera**

Il Csm giudicante potrà nominare per meriti insigni quali consiglieri di Cassazione (e, quindi, giudici) i magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno 15 anni di esercizio delle funzioni. I pubblici ministeri, pertanto, potranno diventare giudici per meriti insigni, su designazione del Csm giudicante. In pratica, in Cassazione - che è l'organo supremo di legittimità giurisdizionale - i pubblici ministeri non vi arriveranno più per carriera ma solo se nominati per meriti insigni.

### **Gli obiettivi politici della riforma costituzionale**

La presidente del Consiglio [Giorgia Meloni](#), in un video pubblicato dopo l'approvazione in prima lettura del testo costituzionale da parte del Senato, illustrando la riforma ne evidenziò contenuti e obiettivi. I primi sono: **separazione delle carriere** tra magistrati e pubblici ministeri; **sorteggio** per la individuazione dei componenti del Csm; **giustizia disciplinare non condizionata dalla appartenenza alle correnti interne** al Csm. Quanto gli obiettivi, la premier ha parlato di **attuazione del diritto dei cittadini ad un giusto processo**; la **disarticolazione del sistema correntizio** nel Csm; la **restituzione ai magistrati di autorevolezza e dignità**.

Nella [conferenza stampa di inizio anno](#) dello scorso 9 gennaio, la premier Meloni è, di fatti, scesa in campo nella campagna referendaria, collegando la necessità del sì al referendum a casi di cronaca drammatici, arrivando a sostenere che alcuni magistrati avrebbero [vanificato il lavoro delle forze dell'ordine](#). Tesi che ha spinto poi l'[Associazione nazionale magistrati](#) a replicare per il danno causato da una *“delegittimazione costante e pericolosa”*.

### **La campagna per il sì e per il no sul referendum sulla giustizia 2026**

La campagna per il referendum sulla giustizia 2026 ha smosso il campo giuridico e politico, con la costituzione di comitati referendari per il sì e per il no. Tra i partiti che si sono dichiarati per il sì, quindi che confermano la riforma, c'è il centrodestra compatto: [Fratelli d'Italia](#), [Lega](#), [Forza Italia](#) e Noi Moderati). Per il no ci sono il Partito democratico ([PD](#)), il [Movimento 5 stelle](#) (M5S) e Alleanza Verdi-Sinistra (Avs). Una posizione intermedia ha assunto Italia Viva, favorevole alla separazione delle carriere, ma non a questa specifica riforma costituzionale. Nel voto parlamentare, di fatti, si è astenuta.

Il fronte dei giuristi appare molto frammentato, al netto delle storiche posizioni contrapposte di Unione nazionale delle Camere penali e dell'Associazione nazionale magistrati. **Sabino Cassese**, per esempio, intervenendo ad Atreju, ha dichiarato che *“chiedere a giudici e pubblici ministeri di appartenere alla stessa carriera è come pretendere che anestesista e chirurgo siano la stessa cosa:*

*lavorano nello stesso sistema, ma svolgono funzioni diverse, con ruoli, responsabilità e obiettivi differenti”.*

Il Consiglio direttivo dell'*Associazione tra gli studiosi del processo penale* “Gian Domenico Pisapia” (Aspp) si è [espresso a sostegno della riforma costituzionale](#). Per converso, il professore Gian Luigi Gatta e un consistente gruppo di docenti di Procedura penale di diverse università hanno [espresso contrarietà alla riforma](#).

### **Le ragioni del sì**

Storicamente impegnata per la separazione delle carriere, l'*Unione nazionale delle Camere penali* sta facendo una battaglia per il sì e ha compilato un decalogo che possiamo sintetizzare così: **definitiva terzietà** (dunque autonomia) **del giudice** nel processo penale e effettiva parità delle parti tra accusa e difesa; **più trasparenza e meno correntismo** con il sorteggio per la composizione dei due Csm; maggior **controllo sulla responsabilità dei magistrati** grazie all'Alta Corte disciplinare. Per i penalisti si tratta di “[una battaglia di libertà, non di potere](#)”.

### **Le ragioni del no**

Dal canto suo l'*Associazione nazionale magistrati* è fermamente contraria. Ritiene che la riforma colpisca il cuore stesso della funzione giurisdizionale, poiché interviene pesantemente nei meccanismi che ne regolano i rapporti con gli altri poteri dello Stato. Basti pensare al nuovo meccanismo di scelta dei componenti dei due Csm.

Sul fronte specifico della separazione tra giudice e pubblico ministero, l'Anm denuncia una ancor più [spiccata autoreferenzialità del pubblico ministero](#) in quanto accusatore nel processo penale. Senza contare che i rimandi che legge costituzionale fa a successive leggi ordinarie per la disciplina di specifici aspetti, così come alcune lacune già emerse nel testo, fanno temere **possibili imboscate** a danno dell'indipendenza della magistratura.